

SENT. N. [REDACTED] 20/6
R. C. [REDACTED]
CRON. [REDACTED]
R.R.P. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, 8^a sezione civile, nella persona dell'avv. Antonio Vecchione ha pronunciato le seguenti:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED], R. C. ed avente ad oggetto inadempiimento contrattuale e risarcimento, tra:

[REDACTED] residente a Napoli n. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente a Napoli alla [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Bruno Lanza (C.F. BNTCML74M41L259N) presso il cui studio elettricamente domiciliata in Napoli al Corso San Giovanni n. Tedesco n. 486, in virtù di procurati calce all'altro di situazione;

-ATTORE-

CONTRO

1) CATONE AUTOMOTIVE GROUP SRL (P.I. 03367870619) in p.l.r.p.t. con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 14, cap 80133, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da manuale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] - art. 43;

-CONVENUTA-

E

2) KIA MOTORS COMPANY ITALIA S.R.L. (P.I. 07369910965) in p.l.r.p.t. elettricamente domiciliata in Napoli alla [REDACTED] n. 82 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] quale la rappresenta e difende, originariamente e disgiuntivamente, agli avvocati [REDACTED] [REDACTED], vicini da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CHIAMATA IN CAUSA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 aprile 2021 e le parti costituite concludevano come da verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione riluogo notificato, tramite posta elettronica certificata, alla società Catone Automotive Group Srl, in data 21 marzo 2018, [REDACTED] la cedevole fu giudizio inviato a questo ufficio giudiziario, per l'udienza del 15 maggio 2018, esponendo che Visitante, in data 12/09/2017 concludeva un contratto presso il rivenditore Catone Automotive Group Srl per l'acquisto dell'autoventura modello Kia New Picanto 1.0 GDI, targa [REDACTED], pagando il prezzo di euro 13.263,27; che, come si evince dalla scheda descrittiva del bene acquistato, l'automobile Kia New Picanto tra le dotazioni disponeva anche del kit navigazione (telefono bluetoooth con vivavoce, motivo

[REDACTED]

per il quale l'attore decideva di acquistare proprio la suddetta autovettura tra un'ampia scelta di altre auto del medesimo segmento; che, sin prima giorni della consegna della autovettura, l'attore segnalava telefonicamente alla concessionaria convenuta l'inombrata del funzionamento del vivavoce bluetooth montato sul veicolo direttamente dalla casa madre; che nel corso di tutti le telefonate effettuate attraverso il vivavoce, con veicolo fermo e in movimento, la voce dell'interlocutore alla guida del veicolo si interrompeva continuamente, rendendo impossibile effettuare la conversazione telefonica con l'altro soggetto e tale situazione si verificava anche in presenza di un buon segnale telefonico; che tale problematica si presentava con regolarità anche sostituendo la tipologia di telefonino, nonché di gestore telefonico collegati al vivavoce, finché che più di una volta l'attore si ricava presso il concessionario di Caserio per segnalare il malfunzionamento, confermando poi dal personale incaricato il quale si limitava a riservare di verificare in corso, dà parte della casa madre, ai fini di ovviare al problema; che, stante pertanto la mancata risoluzione del problema, l'attore inviava reiterati volantini scritti alla sua concessionaria odierna convenuta, che alla casa produttrice "Kia" a mezzo Pec in data 10/01/2018; 15/01/2018 e 22/01/2018 per sollecitare la sostituzione e/o la riparazione del vivavoce installato sull'autovettura e completamente inutilizzabile, colleghi dimessi tutti privi di riscontro, che la concessionaria Catone Automotive Group Srl, solo in data 15/02/2018, a conferma di quanto lamentato dal consumatore, effettuava la sostituzione del microfono, e provvedeva altresì all'aggiornamento del navigatore comprendeva del vivavoce; che nonostante l'intervento tecnico del 15/02/2018, a tutt'oggi lo stesso non è stato risolto e il difetto precedentemente lamentato risulta essere ancora presente e che la problematica lamentata oggetto del presente giudizio è stata segnalata da numerosi acquirenti dell'automobile modello Kia, come si evince dalla letterale dei consumatori rappresentate sul sito ufficiale della stessa casa madre KiaClub.it. Al giudice adito, l'istante chiedeva di accettare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società Catone Automotive Group Srl in p.l.r.p.t. per i fatti descritti in premessa e, per l'attento, condannarla al pagamento di euro 5.000,00 sia a titolo di restituzione parziale del prezzo, sia a titolo di risarcimento del danno, anche da quantificarsi ai sensi dell'equità e comunque nei limiti di competenza per valore di euro 5.000,00 del Giudice di Poco adito, con condanna della convenuta Società Catone Automotive Group Srl in persona del legale rappre pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sostanzioso procuratore anticipatario, oltre IVA e CPA come per Legge;

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Catone Automotive Group S.r.l. la quale chiedeva in via preliminare di chiamare in causa la Kia Motors Company Italia S.r.l. e chiedeva il riego della domanda perché insondata in fatto e in diritto.

Il giudizio veniva liquidato all'unanimità del 22 ottobre 2018 nella quale veniva autorizzata la chiamata in causa della Kia Motors Company Italia S.r.l. che si costituiva e chiedeva il riego delle domande dell'attore e il riego della richiesta di chiamata in causa. Risultato sterile il tentativo di conciliazione venivano ammessi i mezzi istituzionali così come articolati dalle parti costituite in quanto pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, e la prova testimoniale veniva espletata in data 04 dicembre 2019 e

all'udienza del 19 aprile 2021, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, il giudicante tratterà la causa per la decisione.

Ritiene questo giudicante, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione esibita, che la domanda afferata debba essere accolta nei termini che segue.

La normativa applicabile al caso di specie nel contesto della covenuta, in qualità di consegnatario del bene, è quella della responsabilità contrattuale e, quindi, dove trovare applicazione il codice del consumo di cui agli artt. 114 e ss.

Occorre considerare che già l'art. 1490 c.c. prevede che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia idonea da Vi si che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". L'art. 1494 c.c. statuisce che "in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e "il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa" ma, in caso di controversia per fare valere vizi della cosa acquistata si applica la disciplina del Codice del Consumo poiché più favorevole all'acquirente rispetto alla normativa prevista dal codice civile (Cass., Sez. VI civile, ordinanza n. 207/14 del 04 settembre 2017).

Occorre considerare che in caso di danno causato da prodotti difettosi il Codice del Consumo prevede che la responsabilità ricada sul produttore e il fornitore del prodotto può essere ritenuto responsabile se ha omesso di comunicare ai danneggiati gli estromi del produttore del bene al fine di procedere ad una adeguata identificazione.

Nel caso di specie la domanda dell'attore, come emerge dall'atto introduttivo, è finalizzata al risarcimento dei danni derivati dalla fornitura di un prodotto difettoso e, quindi, della qualità di consumatore dell'attore, si dovrà applicare le disposizioni dettate dal Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 205/2005.

Dove essere, nel caso di specie, ravvisata anche la responsabilità del venditore tenuto conto che "l'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non è conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore si susseguisce a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato". (Corte di Giustizia CE, Sez. I, 16 giugno 2011, Procedimenti rinvolti, causa C-65/09 e causa C-87/09).

Dall'esame dei testi [redatto] e [redatto], della cui attendibilità non vi è ragione, sono stati confermati i fatti di cui all'atto introduttivo ed è stato accertato il malfunzionamento sistema bluetooth con vivavoce per il traffico telescopico, così come installato sulla vettura dell'istante, e tale problema persisteva dopo gli interventi effettuati presso la convenuta concessionaria.

Dalla documentazione versata in atti dalla parte convenuta è emerso che anche altri acquirenti di vetture similari a quelle dell'istante riscontravano gli stessi problemi e segnalatamente il difetto del sistema bluetooth per la gestione delle telefonate.

L'autore, nella qualità di consumatore, ha provato di non aver ottenuto il risultato promesso dal venditore che è stato inadempiente parzialmente poiché la prestazione è stata eseguita ma non correttamente in merito al funzionamento del sistema bluetooth installato sulla vettura.

Dove essere, pertanto, accolta la domanda ulteriore ritenuto il prodotto venduto difettoso e, quindi, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno al consumatore che lamenta un danno provocato da prodotto difettoso e, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare viene liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Occorre, comunque, considerare che per la liquidazione del danno il ripristino della situazione anteriore all'avvenire del danno non può e non deve portare ad un arricchimento ingiustificato del proprietario, per cui il risarcimento del danno non può essere ridotto (da ultimo Cass. Civ., Sez. II, n. 8062/2001).


Ritiene questo giudicante di liquidare, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e al valore attuale, la somma di € 1.000,00 tenuto conto che il risarcimento danno può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito.

Giusta considerare che nel giudizio promosso per il risarcimento del danno da fatto illecito, qualora il convenuto chiama in causa un terzo per sentito riconoscerlo pieno ed esclusivo responsabile dell'accaduto e, quindi, effettivamente e dirittamente obbligato alla prestazione risarcitoria richiesta, si esilia dall'ambito della garanzia trattandosi di chiamata per enunciarsi di causa e la domanda proposta dall'autore si estende automaticamente al terzo senza bisogno di espressa istanza, occorrendo solo individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto giuridico sostanzialmente uguale. Analogamente, invece, non si verifica nell'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia, storia l'autonomia sostanziale dei due rapporti quello di danno e quello di garanzia ancheché confluiti in un unico processo (Cass. Civ., sez. II, 24 aprile 2001 n. 6026 e Cass. Civ., sez. II, 18 febbraio 1987 n. 3746).

Ritiene questo giudicante che nel caso in oggetto sia possibile ritenere una responsabilità sia del produttore perché responsabile del difetto del danno ragionato da un suo prodotto sia il fornitore per avere distribuito un prodotto difettoso nell'espletamento della sua attività commerciale (artt. 114 e 116 del Codice del Consumo).

La società Chionis Automotive Group S.r.l. e Kia Motors Company Italia S.r.l. vanno, pertanto, condannate, in solidi, al pagamento della somma, determinata al valore attuale e in favore dell'autore, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre interessi.

Va noto, invece, rifiutato le ulteriori richieste risarcitorie tenuto conto che in tema di risarcimento danno esistenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno nuovamente esaminato i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., ritenendo "non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disperderli, annulli ed in ogni altra forma di insoddisfazione relativa agli aspetti più dispurati della vita quotidiana neppure invocandosi il diritto alla felicità" (Cass. Civile, Sez. Unite, 11 novembre 2008 n. 26972) e secondo l'orientamento delle SS.UU.



nelle quattro sentenze rese in data 11 novembre 2008 (n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975) "il danno non patrimoniale ex art. 2059 può essere riconosciuto dal giudice soltanto sulla base di un pregiudizio alla parte lesa che abbia una giustificazione costituzionalmente prevista".

Gli interessi, dal momento che la liquidazione del danno è stata effettuata con riferimento al valore attuale della moneta, decorrono dalla data del fatto fino al deposito della sentenza e vanno calcolati al tasso legale, determinato in misura egua nel 2% annuo, sulle somme devalutate ed annualmente rivedute secondo gli indici ISTAT di svalutazione. Conিপfondo, inoltre, gli interessi di mora, sempre al tasso legale, che decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza e stiano al saldo.

Le spese processuali seguono la succedenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuta conto dell'accoglimento parziale della domanda e considerate anche le tariffe del D.M. n. 55/14 e del D.M. n. 37/18 e delle stesse va disposta la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8^a, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Cetone Automotive Group S.r.l. e della Kia Motors Company Italia S.r.l. e per l'effetto le condanna, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in mobilitazione;
- 2) condanna la Cetone Automotive Group S.r.l. e la Kia Motors Company Italia S.r.l., in solido, al pagamento dei compensi professionali del giudizio che si liquidano in complessivi euro 950,00, di cui euro 160,00 per spese, altre spese generali nella misura del 13%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticiperario.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli in data 04 giugno 2021

C. CANTIERI
presso la V.O.

Il Giudice Di Pace
Avv. Antonio Vecchione

RESTITUITO IN CANCELLERIA
Napoli, il 5/7/2021

